

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BIELLA**

---

**Determina N° 5 – CIG93627566AB**

**Oggetto:** Determina a contrarre per i lavori di recupero di n.518 volumi di atti notarili danneggiati da allagamento.

Codice identificativo gara, indicato con l'acronimo CIG, 93627566AB.

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (anno 2000);

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che dal 1° luglio 2007 le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative ed universitarie, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi, pari o superiori a 5.000,00 euro I.V.A. esclusa e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

**Considerato che:**

- questo Archivio ha riscontrato la necessità di affidare i lavori di recupero di n.518 volumi di atti notarili all'impresa Domenico Anecchini (impresa individuale corrente in Canegrate), per il corrispettivo di €.48.167,00 oltre i.v.a.;
- l'anzidetto servizio non è previsto nel MEPA, in quanto tecnico ed altamente specialistico;
- art. 8, comma 1, lettera a) del d.l.76/2020 convertito in legge 120/2020, stabilisce che per le procedure disciplinate dal codice degli appalti è sempre autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del d.lgs.50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
- l'art.32 comma 8, ultimo periodo del d.lgs 50/2016 dispone che l'esecuzione d'urgenza è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio demaniale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- in data 23 luglio 2022 un allagamento ha arrecato gravi danni a 518 volumi di atti notarili, danni che devono essere rimossi urgentemente e senza indugio per evitare l'irrimediabile incollamento delle pagine le une alle altre; che la maggior parte delle imprese è chiusa nel periodo festivo di agosto e che l'unica impresa disponibile è stata la sopra cennata impresa individuale di Domenico Anecchini di Carugate, la quale ha anche predisposto una relazione (alla quale è seguito un programma di intervento ed un preventivo di spesa, in data 4 agosto 2022);
- il Servizio III dell'Ufficio centrale degli Archivi notarili, con nota in data 5 agosto 2022 ha autorizzato l'intervento di recupero in questione e che il Servizio I dell'UCAN, con nota in pari data ha autorizzato il trasferimento in deposito esterno dei 518 volumi danneggiati;
- questo Archivio ha acquisito il preventivo datato 4 agosto 2022 di euro 48.167,00, oltre

I.V.A., della Anzecchini Domenico, impresa individuale corrente in Carugate, concernente il servizio di recupero di n. 518 volumi di atti notarili, nonché in data 4 agosto 2022 dal portale dell'Autorità nazionale anticorruzione il codice identificativo gara, indicato con l'acronimo CIG, 93627566AB;

- questo Archivio non ha ancora accertato, a nome della Anzecchini Domenico, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per come sopra precisato;

- l'art. 103, comma 11, ultimo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che: *È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) ... L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;*

- l'Autorità nazionale anticorruzione nel punto 4) delle FAQ inerenti alle Linee Guida n. 4, recanti le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ha comunicato che *Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento;*

- questo Archivio verbalmente, ha proposto alla Anzecchini Domenico il ribasso del 2% sul corrispettivo richiesto di euro 48.167,00, oltre I.V.A.;

- la Anzecchini Domenico ha accettato il ribasso proposto, che si ritiene conveniente rispetto alla garanzia definitiva, prevista dall'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto comunque comporta un risparmio della spesa da sostenere;

- il corrispettivo di euro 47.203,66, oltre I.V.A., così come ribassato, si ritiene congruo in relazione ai lavori da appaltare;

- l'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede, tra l'altro, l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, I.V.A. esclusa, anche senza la consultazione di più operatori economici, fermi restando il principio di rotazione, i principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016 e la scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze, analoghe a quelle dell'oggetto dell'appalto;

- questo Archivio ha, tra l'altro, osservato il principio di rotazione degli operatori economici, contemplato dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120;

- l'art. 1, comma 3, dell'anzidetto decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dispone che *Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

### **determina**

di affidare direttamente alla Anzecchini Domenico, impresa individuale corrente in Carugate per il corrispettivo di euro 47.203,66, oltre I.V.A., i lavori di recupero di n. 518 volumi di atti notarili, compreso il trasporto in locali idonei alle operazioni.

Biella, 8 agosto 2022

PUBBLICATA IN DATA 10 AGOSTO 2022

---

Il Reggente dell'Archivio notarile  
Dott. Antonio Santoro